

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

(artt. 32 All.I.7 e art. 87 del D.LGS 36/2023)

**Contratto a misura**

(allegato I.7, art. 3, c.1 lett. m) del Codice dei contratti)

**Realizzazione del verde esterno presso il nuovo Nido d'Infanzia "La Chiocciola" di Via G.Giolitti 26**

L'affidamento ha ad oggetto prestazioni riconducibili alla fornitura e posa di vegetazione arborea e arbustiva, alla realizzazione del tappeto erboso, alla posa di elementi accessori e funzionali alla fruizione dell'area esterna, nonché alla realizzazione dell'impianto irriguo necessario alla corretta gestione manutentiva delle superfici verdi.

Il fornitore dovrà offrire fornitura e relativa posa in opera degli elementi seguendo il progetto allegato al presente capitolato.

Sono comprese nell'appalto l'esecuzione delle lavorazioni necessarie alla realizzazione e completamento delle sistemazioni a verde esterne presso il nuovo asilo nido comunale, secondo le quantità, le caratteristiche tecniche e le modalità esecutive meglio specificate nel presente capitolato speciale d'appalto.

## **ART. 1**

### **AREE DELL'APPALTO**

Le lavorazioni interessano l'area esterna di pertinenza del nuovo asilo nido d'infanzia "La Chiocciola" sito in via Giovanni Giolitti nr.26 – Mirandola (MO)

L'area dovrà essere oggetto di preventivo sopralluogo da parte dell'operatore economico, al fine di verificare lo stato dei luoghi, l'accessibilità, le interferenze presenti, le condizioni operative e ogni elemento utile alla corretta formulazione dell'offerta e alla successiva esecuzione delle prestazioni.

## **ART. 2**

### **OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente affidamento ha per oggetto l'esecuzione delle opere e forniture necessarie alla realizzazione delle sistemazioni esterne a verde presso il nuovo asilo nido, comprensive di tutte le attività accessorie, preparatorie e complementari necessarie per dare l'intervento finito a regola d'arte.

Le prestazioni richieste comprendono, a titolo indicativo e non esaustivo:

- fornitura in vaso di n.9 alberi con posa e ancoraggio, completi di doppio palo tutore, traversa in legno, concimazione della buca d'impianto e prima bagnatura post-trapianto;
- fornitura e posa n.135 arbusti per la creazione della siepe perimetrale compreso telo antialga alla base, lato sud e ovest dell'immobile;
- livellamento del terreno;
- preparazione del nuovo tappeto erboso, previo diserbo generale delle infestanti presenti;
- concimazione e semina del prato su una superficie indicativa di circa 1.100 mq, mediante miscuglio seminativo idoneo a zone soleggiate e ombreggiate;

- fornitura e montaggio di telo ombreggiante verde, altezza 2,00 m, per uno sviluppo indicativo di 120 metri lineari sui lati ovest, sud ed est dell'immobile;
- realizzazione dell'impianto di irrigazione automatico interrato a servizio delle aree verdi a prato, completo di irrigatori, elettrovalvole, programmatore, sensore pioggia, pozzetti, collettori, scavi, reinterri e collegamenti idraulici;
- fornitura e installazione di pompa sommersa per pozzo, completa degli accessori idraulici ed elettrici;
- collegamento della pompa nel pozzo all'impianto di irrigazione;
- fornitura e montaggio di casetta da esterno dimensioni indicative 3,00 x 3,00 m, compresi trasporto, montaggio e realizzazione del relativo basamento in cemento;

### ART. 3

#### SPECIFICHE VEGETAZIONE

La scelta delle specie vegetali previste per la sistemazione esterna del nuovo asilo nido è stata definita in fase progettuale sulla base di valutazioni agronomiche, funzionali ed educative, considerando lo sviluppo futuro delle alberature e degli arbusti, la loro collocazione rispetto agli spazi di gioco e permanenza, la capacità di generare ombreggiamento nel medio-lungo periodo, la compatibilità con l'uso scolastico dell'area e le necessarie cure manutentive. Anche le dimensioni richieste per le alberature in fase di piantumazione sono state individuate tenendo conto delle specifiche esigenze di attecchimento, sviluppo vegetativo, stabilità iniziale e corretta crescita nel contesto di destinazione.

Pertanto, ai fini della corretta realizzazione dell'intervento, si richiede la fornitura e messa a dimora delle seguenti specie vegetali:

<b>SPECIE vegetazione arborea</b>	<b>grandezza Ø</b>	<b>q.tà</b>
<i>Morus alba fruitless</i>	16-18 cm	3
<i>Salix babylonica</i>	18-20 cm	1
<i>Acer platanoides</i>	14-16 cm	1
<i>Fraxinus angustifolia</i>	14-16 cm	2
<i>Carpinus betulus</i>	14-16 cm	1
<i>Tilia x europea</i>	14-16 cm	1
<b>Totale</b>		<b>9</b>

SPECIE vegetazione arbustiva	grandezza	q.tà
<i>Ligustrum japo. "excelsum superbum"</i>	v.18	135

#### ART. 4

##### IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo posto a base d'appalto è comprensivo di tutti i costi connessi alla fornitura e posa in opera degli elementi previsti, pertanto non potrà essere riconosciuto alcun corrispettivo aggiuntivo.

Non sono previsti costi derivanti da rischi di interferenza, in quanto l'attività si svolgerà in assenza di personale della stazione appaltante. Rimane inteso che in caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato risulterà necessario procedere con un verbale di coordinamento tra appaltatore e committente.

Resta immutato l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

L'appalto verrà aggiudicato a misura con offerta a prezzi unitari.

L'importo complessivo dei prezzi unitari del servizio da eseguire viene stimato in **euro 32.900,00 IVA esclusa**.

L'importo sopra indicato non è impegnativo per l'Amministrazione Comunale, potendo variare, in più o in meno, senza che l'impresa possa richiedere indennizzi o compensi di sorta o sospendere il servizio. L'impresa si impegna a rendere le prestazioni di cui al presente appalto nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione del presente servizio manutentivo.

#### ART. 5

##### MODIFICHE DELLA FORNITURA E INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il contratto di appalto può essere modificato ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023. L'impresa dovrà impegnarsi a mantenere invariata l'offerta per i 12 mesi successivi all'aggiudicazione.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art 120, c. 9 del. D.lgs 36/2023 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. In tal caso trova applicazione l'art 5, c. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della

variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Per ulteriori specifiche si rimanda all'art. 60 del D.lgs 36/2023 e smi.

La ditta aggiudicataria non potrà apportare alcuna variazione, qualitativa e/o quantitativa senza il consenso scritto dal Direttore dell'esecuzione il quale ha piena facoltà di rifiutare quanto fornito in difformità delle prescrizioni contrattuali, con riserva di richiesta di risarcimento per eventuali danni.

L'Appaltatore non avrà in alcun caso ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità di alcun genere per aumento discosti o costi non previsti.

Prima della consegna del Servizio, l'Appaltatore dovrà indicare l'incidenza percentuale dell'importo offerto su ogni singolo elemento. Tale percentuale verrà utilizzata per determinare eventuale riduzione dell'importo contrattuale in caso di modifica degli elementi di fornitura.

#### ART. 6

##### AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE

La ditta aggiudicataria, su richiesta della Stazione appaltante, è tenuta all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, sotto riserva di legge, dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa la costituzione della cauzione definitiva e della garanzia assicurativa prevista dal presente Capitolato speciale d'appalto.

#### ART. 7

##### TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

**La consegna delle forniture richieste e la relativa posa e/o montaggio dovranno avvenire entro il 31 agosto 2026,** fatta salva la semina del prato che dovrà avvenire nei mesi successivi deputati, dal punto di vista meteorologico, a questa attività.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per cause non imputabili all'appaltatore, il direttore dell'esecuzione, ove ritenuto ammissibile, potrà assegnare un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato sono calcolate in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in materia di risoluzione del contratto.

## **ART. 8**

### **GARANZIA E SERVIZIO DI POST-ASSISTENZA**

Tutta la fornitura (impianto di irrigazione e cassetta) dovrà essere garantita per un periodo di 24 mesi successivi dal completamento, fatto salvo termine maggiore offerto in sede di gara.

Per quanto attiene le piante, queste, al momento della consegna, dovranno avere una garanzia d'attecchimento, a far data dalla fine dei lavori di posa, valida fino alla prima ripresa vegetativa convenzionalmente individuata nel mese di Aprile.

La garanzia è da intendersi comprensiva di mano d'opera e di qualsiasi attività necessaria a garantire il perfetto ripristino funzionale del bene, includendo i relativi eventuali pezzi di ricambio.

L'intervento in garanzia deve avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta da parte della stazione appaltante.

Qualora non fosse possibile il ripristino funzionale del bene, l'aggiudicataria è tenuta alla sostituzione del bene stesso entro 10 giorni lavorativi.

Per gli interventi di cui al presente articolo non potrà essere riconosciuto alcun compenso.

Altrettanto gratuito dovrà essere il diritto di chiamata e l'importo chilometrico dell'operatore incaricato della sostituzione o riparazione.

Per ogni intervento dovrà essere redatta apposita scheda descrittiva dettagliata, sottoscritta da un incaricato della ditta e da un incaricato della stazione appaltante.

Qualora l'Appaltatore non adempia a tali obblighi, il Committente si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico dell'Appaltatore, la spesa all'uopo sostenuta rivalendosi, ove possibile, su eventuali crediti dell'Appaltatore o sulla cauzione.

Sono a carico della Committente:

- La predisposizione del contratto di fornitura e dei relativi allegati, in numero di copie occorrenti per la stipula e registrazione.
- La messa a disposizione alla ditta aggiudicataria delle aree dove deve essere effettuata la fornitura.

## **ART. 9**

### **ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La ditta è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si obbliga inoltre ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultante dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alle categorie e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente applicato per la categoria.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- Trasporto di tutti i materiali necessari, con imballo di tutte le parti che lo richiedono, scarico e installazione in loco, compresi gli oneri per eventuali mezzi di sollevamento;
- Montaggio e posa in opera di tutti gli articoli con personale specializzato, inclusa manovalanza di qualsiasi tipo;
- Asporto degli imballaggi e pulizia del sito di installazione.
- Le spese di contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l'imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.

A conclusione della fornitura l'Appaltatore dovrà rilasciare "dichiarazione di conformità" dei prodotti forniti rispetto all'oggetto di aggiudicazione e *secondo le vigenti normative* (ove previsto) completa dei certificati e delle documentazioni previste.

A fornitura completata (montaggio incluso), presso le aree dove è avvenuta la consegna, si procederà alla verifica di conformità della fornitura in contraddittorio tra i rappresentanti dell'Appaltatore e i rappresentanti del Committente.

L'assenza di rappresentanti dell'Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i rappresentanti del Committente e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'Appaltatore, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

## **ART. 10**

### **RIFIUTO DELLA FORNITURA**

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base degli accertamenti effettuati, può rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti e/o dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti.

Sono rifiutate le forniture che risultassero difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche, ai cataloghi e/o campioni presentati. Se la fornitura risultasse, in tutto o in parte, di qualità inferiore e di condizioni diverse da quelle stabilite o, comunque, non conforme ai requisiti pattuiti l'appaltatore sarà

tenuto a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni con preciso obbligo di consegnare nel tempo necessario il materiale corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta.

Possono essere dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ai cataloghi e/o campioni presentati e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

Gli articoli che al momento della consegna presentassero difetti di fabbricazione, ammaccature ed altro (anche per causa di trasporto) saranno rifiutati con l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, della loro immediata sostituzione. L'Appaltatore, in tale caso, si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori e/o sostituzioni necessari per eliminare difetti, imperfezioni e difformità entro i termini di cui al precedente Articolo 6.

Le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico degli articoli non esonerano la ditta fornitrice da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della consegna ma che venissero accertati entro i 24 mesi (ovvero per il maggior periodo di durata della garanzia offerta in sede di gara) dalla data di accettazione della fornitura.

## **ART. 11**

### **RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

L'appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a cose, arrecati al Committente o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Committente da ogni responsabilità.

L'operatore economico ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D. Lgs. 81/2008 e successivi modifiche ed integrazioni), deve inoltre ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, in particolare predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da svolgere;

Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato e/o aggiornato su materie specifiche e preventive alla Sicurezza ed igiene del Lavoro, Antincendio e Pronto Soccorso e si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività. L'operatore economico sarà altresì tenuto all'applicazione di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione, minimizzazione dei rischi e sicurezza, garantire i DPI necessari al personale, nonché adeguata formazione relativa alle misure igienico-sanitarie e comportamentali per la prevenzione.

## **ARTICOLO 12**

### **TRASPARENZA – RISERVATEZZA**

L'operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto. L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il soggetto gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'operatore economico potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti. L'operatore economico si impegna, altresì, a rispettare le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

## **ART. 13**

### **PAGAMENTI**

Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione, su presentazione di fattura, all'emissione del certificato di verifica di conformità a firma del direttore dell'esecuzione ai sensi dell'All.II.14 del D.Lgs.36/2023. La verifica della conformità, avviata dal direttore dell'esecuzione entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, ha il fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura a seguito della verifica di conformità del DURC.

La fattura deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG del presente appalto;

## **ARTICOLO 14**

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Considerato che la legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m. ed i., all'art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (val e a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l'operatore economico, oltre a dover comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e dovrà dare immediata comunicazione all' Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappalto e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l'operatore economico dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata all'Amministrazione.

#### **ART. 15**

##### **ANTICIPAZIONE**

Si applica quanto disposta dall'art. 125 del d.lgs. 36/2023 e dall'art. 33 dell' All. II.14

#### **ART. 16**

##### **CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alla fornitura ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione al prezzo offerto.

La Ditta, accettando le condizioni del presente capitolato, dà espressamente atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione delle aree ove dovrà consegnare ed installare gli arredi oggetto del presente capitolato.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di Leggi, Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed alla loro incondizionata accettazione; in particolare l'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, accetta tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara.

#### **ART. 17**

##### **DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettere d) D.Lgs 23/23, nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal RUP, fermo restando che l'operatore economico che succede all'aggiudicatario soddisfi gli iniziali criteri di selezione e

purché il subentro non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 D.lgs. 36/2023.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e s.m. ed i. E' esclusa qualunque cessione di credito diversa da quella stabilita dall'art citato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.lgs 36/23. La prevalente esecuzione del contratto è riservata al gestore aggiudicatario.

Ogni eventuale subappalto sarà gestito e disciplinato ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale fra operatore economico e subappaltatore, per tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali.

Il committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'operatore economico. Si procederà al pagamento diretto del subappalto solo nelle ipotesi indicate all'art. 119 co.11 del D. Lgs.36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **ART. 18**

### **CONTROLLI SULLA FORNITURA e TRACCIAMENTO DEI LAVORI**

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni che di volta in volta verranno impartite dall'Amministrazione comunale, mentre la loro organizzazione, per aumentare il rendimento della produzione lavorativa, sarà di esclusiva competenza dell'impresa che dovrà anche provvedere al tracciamento delle opere ed a tutti i mezzi, strumenti e manodopera necessari per il tracciamento stesso avendo cura preventivamente di assumere tutte le informazioni atte ad evitare danni a cavi, condotte, manufatti ed ai terreni inerbiti in genere.

L'appaltatore svilupperà i lavori nel modo che crederà migliore e più conveniente per darli compiuti nel termine stabilito, osservando le prescrizioni del Foglio Patti e Condizioni.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, di indicare all'appaltatore l'ordine, il tempo nonché le località di esecuzione delle prestazioni ove prioritariamente devono essere eseguite con concentrazione di manodopera e mezzi d'opera.

Qualora gli incaricati dovessero riscontrare che i materiali impiegati non presentino i requisiti e le caratteristiche previsti, il direttore dell'esecuzione ne chiederà per iscritto la sostituzione.

#### **ART. 19**

##### **PRESCRIZIONI TECNICHE**

Gli interventi si intendono sempre comprensivi di ogni attrezzatura necessaria, e mezzi meccanici, oltre ad un corretto allestimento di cantiere, con posizionamento di segnaletica adeguata.

#### **ART. 20**

##### **CCNL**

In riferimento all'art. 2 del D. Lgs 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che modificherebbe all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la Ditta dovrà indicare il contratto collettivo prevalente applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del presente affidamento.

#### **ART. 21**

##### **REVISIONE PREZZI**

Per le clausole di revisione dei prezzi, si applica quanto previsto dall'articolo 60 del D. Lgs 36/2023, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti e disciplinati dall'articolo 120 del D. Lgs 36/2023.

#### **ARTICOLO 22**

##### **VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE**

La verifica della conformità finale avviene a cura del direttore dell'esecuzione e consiste:

- nell'accertare la regolare esecuzione di tutta la fornitura, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato;
- certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore vigenti;
- accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate, dal direttore dell'esecuzione.

Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell'operatore economico che mette a disposizione i relativi mezzi. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità

riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che l'appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa ivi compreso l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore.

E' fatta salva la responsabilità dell'operatore economico per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti, o funzionalità non rilevabili in sede di verifica di conformità.

## **ART. 23**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

Il committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'operatore economico. In tal caso il committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del soggetto gestore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso il committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico con PEC., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
- b. nei seguenti casi:
  1. frode nell'esecuzione delle prestazioni;
  2. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, grave violazione di norme regolanti il subappalto;
  3. violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli;
  4. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del DE volte ad assicurare la regolarità del servizio, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti, del presente capitolato e dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione;
  5. cessione anche parziale del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
  6. inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente e con rapporto di lavoro flessibile, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;

7. rilevante violazione delle norme di sicurezza;

8. fallimento della ditta o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;

9. gravi danni all'edificio, a impianti e/o beni, attrezzature di proprietà del Comune dovuto a comportamenti dolosi o colposi dell'appaltatore;

In tali casi la Committenza potrà risolvere di diritto il contratto, dandone comunicazione mediante comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'operatore economico. Qualora il Comune intenda procedere alla risoluzione del contratto, provvede alla preventiva contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente dette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta abbia risposto, il DE dispone la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione, all'operatore economico verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dal Comune, eventualmente incamerando la cauzione versata.

## **ARTICOLO 24**

### **RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Comune di Mirandola risolverà il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

#### **ARTICOLO 25**

##### **RECESSO PER GIUSTA CAUSA**

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al soggetto gestore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'operatore economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### **ARTICOLO 26**

##### **FALLIMENTO O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento dell'operatore economico comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'operatore economico sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

#### **ARTICOLO 27**

### **INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA**

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'operatore economico impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023, il R.U.P. invita per iscritto l'operatore economico a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'operatore economico stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### **ART. 28**

#### **OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013. L'appaltatore sarà, altresì, tenuto a far rispettare il suddetto codice da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'impresa/società che realizza le opere ed anche dai subappaltatori e/o sub-contraenti, fino alla completa esecuzione del contratto. Le eventuali violazioni comporteranno, per l'Amministrazione, la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

### **ART. 29**

#### **CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.